

Arketipos

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'associazione denominata "Arketipos". Essa è regolata dal presente Statuto e, in quanto esso non disponga, dal Codice civile e dalle leggi vigenti.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Bergamo, in via Baioni n. 18.

L'organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato senza che questo comporti la variazione dello Statuto sociale. Spetta invece agli Associati decidere l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3 - Finalità

L'Associazione non ha fini di lucro e si propone di:

- promuovere, diffondere e valorizzare la cultura del paesaggio naturale e antropizzato al fine di favorire uno sviluppo sostenibile e, nel contempo, la valorizzazione delle potenzialità di ogni territorio, attraverso il coinvolgimento delle discipline dell'architettura del paesaggio, della tutela ambientale e del verde, della creatività e dell'arte e la formazione di professionisti e cittadini in genere mediante:
 - l'organizzazione e la realizzazione di convegni, seminari, corsi ed incontri formativi;
 - la promozione di borse di studio formative, corsi e stages in Italia e all'estero;
- promuovere la pubblicazione e diffusione di studi ed aggiornamenti sui temi dell'ambiente e del paesaggio (libri, riviste, siti web, ecc.);
- promuovere ogni altra iniziativa finalizzata alla qualificazione delle attività di architettura, salvaguardia e valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente in Italia e all'estero;
- collaborare con Enti, Università ed altre Istituzioni, Associazioni e Società Scientifiche nazionali ed internazionali;
- collaborare con le aziende del settore per favorire la ricerca applicata, con esclusione di iniziative a mero carattere commerciale.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 4 - Patrimonio ed esercizio sociale

Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite da:

- quote annuali di iscrizione versate dagli associati;

- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, liberalità;
- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- proventi di iniziative sociali;
- eventuali eccedenze derivanti da congressi o manifestazioni organizzate direttamente e da pubblicazioni scientifiche edite dall'Associazione;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

L'esercizio finanziario e l'anno sociale coincidono con l'anno solare. Alla fine di ogni esercizio finanziario verranno predisposti dal Consiglio di Gestione (CdG) ed approvati dall'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

È vietata la distribuzione, sia direttamente che indirettamente, di utili e/o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo diversa disposizione di legge.

ASSOCIATI

Art. 5 - Modalità di associazione

Possono associarsi all'Associazione le persone fisiche o gli Enti che verranno ammessi dal Consiglio di Gestione (CdG), a seguito della loro domanda, e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal CdG per le varie categorie specificate al successivo art. 6.

Le domande di ammissione all'Associazione dovranno essere indirizzate al Presidente dell'Associazione, presso la sede sociale.

L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del CdG che delibera, a maggioranza dei suoi componenti, l'ammissione dei candidati con giudizio insindacabile e inappellabile.

Gli associati devono provvedere al pagamento delle quote associative annuali nella misura e nei termini stabiliti dal CdG.

Art. 6 - Associati

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di associati:

a. ordinari: sono associati ordinari le persone fisiche che sono ammesse a far parte dell'Associazione e che non rappresentano Enti, Associazioni o Aziende Commerciali. Essi godono dell'elettorato passivo ed attivo, secondo le modalità stabilite dallo Statuto;

b. onorari: sono soci nominati dal CdG a riconoscimento delle doti e dell'impegno professionale nel campo del paesaggio e discipline affini. Essi godono dell'elettorato passivo ed attivo, e sono esentati dal versamento delle quote associative.

È esclusa la temporaneità, per qualsiasi ragione, della partecipazione alla vita associativa.



La quota non è rivalutabile né trasmissibile salvo in caso di morte.

Art. 7 - Decadenza da Associato

Gli associati possono decadere per recesso, morosità o incompatibilità.

a- Il recesso deve essere notificato per iscritto al Presidente almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare ed il rapporto cessa il 31 dicembre.

b- L'Assemblea ratifica l'esclusione dall'Associazione degli associati che non abbiano provveduto al versamento delle quote sociali, decorsi sei mesi dal secondo formale invito spedito dal Presidente.

c- La dichiarazione di incompatibilità è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Presidente, quando l'associato abbia posto in essere atti palesemente in contrasto con le finalità statutarie dell'Associazione o con le direttive da questo emanate.

L'espulsione per incompatibilità deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti effettuata dal Presidente.

AMMINISTRAZIONE

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- il Consiglio di Gestione (CdG)
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere
- l'Assemblea degli associati.

Qualora l'Assemblea ne ravvisi la necessità e provveda a conseguente delibera, possono anche essere istituiti:

- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri
- i Coordinatori di Comitati Scientifici.

Art. 9 - Consiglio di Gestione - CdG

L'Associazione è amministrata da un CdG eletto dall'Assemblea; esso dura in carica tre anni. Il CdG è composto da tre a nove membri (il numero è definito dall'assemblea).

I consiglieri eleggono al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, che durano in carica quanto il CdG che li ha eletti.

Il CdG si riunisce presso la sede sociale o altrove tutte le volte che il Presidente lo riterrà necessario o che sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo ed alle quote sociali.

Il CdG è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Il CdG è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei membri del CdG presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del CdG viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il CdG è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Il CdG può avvalersi, per il conseguimento degli scopi sociali, della consulenza di professionisti che svolgono la loro attività nei settori indicati al precedente art. 3.

Tutti gli incarichi sono a titolo onorifico e gratuito, fatti salvi il diritto al rimborso delle spese e la pattuizione contraria da rilasciarsi, per scritto, da parte del Presidente del CdG ed approvata - anche a posteriori - dal CdG stesso.

Il CdG può compilare (qualora lo reputi utile) un Regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Eventuali modifiche al suddetto Regolamento possono essere deliberate dal CdG stesso.

Art. 10- Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione e provvede a: convocare l'Assemblea degli associati ed il CdG, fissandone l'ordine del giorno; coordinare le attività dell'Associazione sulla base dei mandati dell'Assemblea e del CdG; nei casi di urgenza esercitare i poteri del CdG, salvo ratifica da parte di questo alla riunione successiva.

Art. 11 - Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione quando questi sia impedito all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 12 - Tesoriere

Il Tesoriere cura l'esazione delle quote associative ed amministra i proventi dell'Associazione, secondo i bilanci approvati dall'Assemblea. Inoltre elabora i bilanci preventivi e consuntivi che presenta al CdG corredati dalla propria relazione.


Art. 13 - Segretario

Il Segretario cura gli archivi dell'Associazione e il registro delle attività. Cura altresì il verbale delle riunioni del CdG e dell'Assemblea.

Art. 14- Assemblea degli Associati

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, con comunicazione scritta (per posta, fax o e-mail) diretta a tutti i soci; può essere convocata anche in via straordinaria, su richiesta del CdG o su domanda firmata da almeno un terzo dei soci. L'Assemblea degli Associati può essere convocata anche al di fuori della sede sociale.



Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annua di associazione. E' ammessa la votazione per delega; ogni associato presente all'Assemblea può essere portatore al massimo di una delega.

L'Assemblea degli Associati delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, su indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del CdG e su tutto quanto ad essa demandato per legge o per Statuto.

L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, quando siano previste elezioni degli organismi direttivi, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea degli Associati il Segretario dell'Associazione redige processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. In caso di votazioni il verbale è sottoscritto anche dagli scrutatori.

L'Assemblea degli Associati è validamente costituita e delibera con la maggioranza prevista dall'art. 21 del Codice Civile primo comma.

ALTRE ARTICOLAZIONI

Art. 15 - Revisori dei Conti

Il CdG può proporre all'Assemblea la nomina di un Collegio dei Revisori dei Conti. Esso è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea. I revisori dei conti durano in carica tre anni, e sono rieleggibili.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione al bilancio annuale, potranno accertare la consistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

I Revisori presentano all'Assemblea ordinaria annuale il proprio parere sul bilancio preventivo e la convalida del rendiconto finanziario.

Art. 16 – Proviviri

Il CdG può proporre all'Assemblea la nomina di un Collegio dei Proviviri, composto da tre membri. I Proviviri durano in carica tre anni, e sono rieleggibili.

Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei proviviri. Essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 17 – Comitati scientifici

Il CdG può istituire Comitati scientifici, coordinati da un associato, aperti anche a studiosi non associati, nominati dal CdG su proposta del coordinatore.

Il coordinatore dei Comitati è nominato dal CdG. I coordinatori durano in carica tre anni e comunque decadono con il CdG che li ha proposti, e non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi.

REGOLAMENTO

Art. 18 - Regolamento

Il CdG potrà procedere alla stesura di un Regolamento che dovrà essere approvato dall'Assemblea. Eventuali modifiche dovranno essere proposte dal CdG e approvate dall'Assemblea a maggioranza semplice.

ADESIONE AD ALTRE ASSOCIAZIONI

Art. 19 - Adesione ad altre Associazioni

L'Associazione può aderire ad altre istituzioni - quali fondazioni, enti, federazioni, associazioni - purché le stese abbiano finalità non in contrasto con quelle espresse dal presente statuto.

L'adesione è decisa dall'Assemblea a maggioranza semplice, su proposta del CdG.

MODIFICA DELLO STATUTO

Art. 20 - Modifica dello statuto

Modifiche allo Statuto possono essere apportate dall'Assemblea degli Associati, convocata a tal fine. Per l'approvazione delle modifiche occorre il voto favorevole del CdG, con la maggioranza di due terzi dei suoi membri, e la ratifica da parte dell'Assemblea degli Associati appositamente convocata, con la stessa maggioranza di due terzi. Le modifiche dello statuto entrano in vigore dal giorno della loro approvazione.

SCIoglimento

Art. 21 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dagli associati con la maggioranza di due terzi. La liquidazione avverrà secondo le norme di legge, con devoluzione del fondo patrimoniale ad altra associazione o istituzione scientifica, secondo le indicazioni dell'Assemblea degli Associati.

